

Bozza Delibera di Giunta:

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE E DI PRODUZIONI DI PATATA E POMODORO PER I DANNI SUBITI DALL'ORGANISMO NOCIVO RALSTONIA SOLANACEARUM NELL'ANNO 2017.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), della citata L.R. n. 3/2004 che prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 ottobre 2007 "Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE";

Considerato:

- che le coltivazioni di patata e pomodoro nella regione Emilia-Romagna rivestono una grande importanza dal punto di vista economico;
- che l'organismo patogeno *Ralstonia Solanacearum* dannoso per patata e pomodoro è classificato come patogeno da quarantena ai sensi della Direttiva 2000/29/UE ed è regolamentato dalla Direttiva 98/57/CE modificata dalla Direttiva 2006/63/CE e dal DM 30 ottobre 2007;

- che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di evitarne la diffusione e di ridurre i danni per gli agricoltori, è necessaria una tempestiva distruzione del materiale vegetale infetto;
- che nel corso dei controlli effettuati nel 2017 dal Servizio Fitosanitario sono stati riscontrati casi di *Ralstonia solanacearum* su patata e pomodoro che hanno provocato seri danni alle imprese agricole coinvolte;
- che i primi rinvenimenti dell'organismo nocivo sono stati verificati nel luglio 2017;
- che il predetto Servizio ha tempestivamente dato corso ad un programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione adottando le misure ufficiali previste nelle direttive e nel decreto ministeriale sopra citato;
- che le misure ufficiali adottate con il programma di eradicazione sono consistite in indagini fitosanitarie mirate a seguito dei primi rinvenimenti di focolai con ispezioni visive, campionamento e analisi di coltivazioni di solanacee, specie ospiti spontanee e acque superficiali, cui è seguita la prescrizione di distruzione e interrimento delle piante risultate positive, la prescrizione di non coltivazione delle specie ospiti per gli anni successivi negli appezzamenti colpiti e il monitoraggio rafforzato delle zone focolaio e di quelle limitrofe;
- che quindi con prescrizioni ufficiali finalizzate a eradicare o comunque a contrastare la diffusione dell'organismo nocivo è stata disposta la distruzione delle coltivazioni di pomodoro e patata risultate infette ed è stata pertanto determinata l'impossibilità di raccogliere le relative produzioni da parte degli agricoltori coinvolti;

Vista la determinazione dirigenziale n 2685 del 24/02/2017 con cui il Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile approva i Disciplinari di produzione integrata per l'anno 2017;

Vista la L.R. 23 luglio 2010, n. 6 recante "Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della Legge regionale 27 luglio 1999, n. 15";

Dato atto che la predetta L.R. n. 6/2010 prevede in particolare:

- che la Regione - al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da

organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta - è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese singole o associate del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;

- che tale intervento è attivato - anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione stessa per il finanziamento di analoghe misure - esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione;
- che la Giunta regionale con proprio atto definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da destinare all'intervento;
- che il contributo concedibile non possa superare il cento per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);

Richiamato in particolare l'art. 26 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina, tra l'altro, l'erogazione di aiuti destinati ad indennizzare danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali che tra l'altro prevede:

- al paragrafo 2 che gli aiuti siano erogati in relazione a misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
- al paragrafo 5 che gli aiuti possano essere pagati direttamente alle aziende interessate;
- al paragrafo 6 che gli aiuti siano introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali e siano erogati entro quattro anni da tale data;
- al paragrafo 8 che, nel caso delle misure di controllo ed

eradicazione, gli aiuti finanziano, secondo quanto indicato al punto c), i costi per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;

- al paragrafo 9 che, nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo sia calcolato in relazione:
 - a) al valore di mercato (punto a)), dei vegetali distrutti :
 - (ii) nell'ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b del citato regolamento e che il valore di mercato sia stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali;
 - b) alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e di rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b del citato regolamento;
- al paragrafo 10 che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali siano limitati ai costi e ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto: la presenza di organismi nocivi ai vegetali;
- al paragrafo 11 che gli aiuti relativi ai costi ammissibili per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, siano versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso;
- al paragrafo 12 che non siano concessi aiuti individuali ove sia stabilito la presenza dell'organismo nocivo siano state causate deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza;
- al paragrafo 13 che aiuti ed eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9, siano limitati al 100 % dei costi ammissibili;

Dato atto che in ottemperanza all'articolo 26, comma 9 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014,

i contributi concedibili devono essere calcolati deducendo altresì i costi non sostenuti a causa delle fitopatie e infestazioni parassitarie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti;

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, riferito alla distruzione di piante e parti vegetali di pomodori e patate, prescritta nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;
- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Ritenuto necessario pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina:

[http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-
agevolazioni/doc/normativa/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-
relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-
piante-e-di-produzioni-di-patata-e-pomodoro-per-i-danni-subiti-
dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2017;](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-
agevolazioni/doc/normativa/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-
relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-
piante-e-di-produzioni-di-patata-e-pomodoro-per-i-danni-subiti-
dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2017;)

Precisato che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definito dall'art 2, par 14 del regolamento (UE) 702/2017 a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito della fitopatia o dell'attacco parassitario e pertanto siano ammissibili agli aiuti indicati all'art. 1, par. 6 lett. b ii);

- non saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Visto infine il Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

Ravvisata l'opportunità che sia dato corso alle procedure previste dal citato Reg. (UE) n. 652/2014 per l'ottenimento, ove possibile, dei rimborsi dallo stesso disposti per le spese eligibili sostenute da Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario di disporre gli adempimenti previsti dal citato Reg. (UE) n. 652/2014;

Viste:

- la L.R. 27 dicembre 2017 n. 25 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per il 2018";
- la L.R. 27 dicembre 2017 n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 018-2020";
- la L.R. 27 dicembre 2017 n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2017 per oggetto; "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018 - 2020";

Ritenuto di destinare all'intervento attivato con la presente deliberazione l'importo di Euro 300.000,00 stanziato, in virtù della predetta norma finanziaria, sul capitolo 12023 del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione.

Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'Allegato B recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 121 del 6 febbraio 2017 recante "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, uno specifico Avviso pubblico per finanziare misure di eradicazione dell'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* e indennizzare i produttori agricoli del relativo mancato reddito delle produzioni di patata e pomodoro e della perdita di reddito collegata agli obblighi di quarantena, ai sensi della L.R. n. 6 del 2010;
- 3) di destinare al finanziamento del Programma qui approvato la somma di Euro 300.000,00 stanziata sul capitolo 12023 "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi(L.R. 23 luglio 2010, n. 6)", sul capitolo 12023 del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario di disporre gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 652/2014 per i rimborsi dallo stesso disposti riferiti alle spese elegibili sostenute da Regione Emilia-Romagna;
- 5) di dare atto inoltre che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e assoggettate all'obbligo di comunicazione;
- 6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta comunicazione del numero di identificazione del regime d'aiuto.

- - - - -

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE E DI PRODUZIONI DI PATATA E POMODORO PER I DANNI SUBITI DALL'ORGANISMO NOCIVO RALSTONIA SOLANACEARUM NELL'ANNO 2017.

Il presente provvedimento disciplina l'attuazione dell'intervento contributivo previsto dalla L.R. 23 luglio 2010, n. 6 con riferimento alla distruzione di piante e prodotti delle colture di patata e pomodoro contaminati da *Ralstonia Solanacearum*.

L'intervento contributivo è volto a riconoscere ai soggetti richiedenti:

- a. **i costi derivanti dalla distruzione di piante imposta dalle autorità competenti** immediatamente prima della raccolta nel periodo dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
- b. **gli indennizzi agli agricoltori per il mancato reddito dei prodotti distrutti**, calcolato in base al valore immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, della *Ralstonia solanacearum*, riferito alle produzioni di patata e pomodoro contaminati, come prescritto dagli ispettori fitosanitari nel periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
- c. **le perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena**, calcolate sulla base dei costi che l'agricoltore deve sostenere per poter avere la disponibilità di terreni irrigui coltivabili a patata o pomodoro in sostituzione di quelli per i quali è stato prescritto il divieto di tali coltivazioni, detratto il valore per la disponibilità di quelli con divieto; il numero delle annualità per le quali sarà riconosciuta la perdita di reddito è funzione della rotazione stabilita dai disciplinari di produzione integrata e del divieto di coltivazione prescritto (4 anni).

Da tale intervento vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario, così come previsto dall'art. 26, paragrafo 9, lett. b del Regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Requisiti

Possono accedere ai contributi previsti dal presente avviso le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario - secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 - che abbiano effettuato distruzione di piante e prodotti delle colture di patata e pomodoro infette

da *Ralstonia Solanacearum* accertate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 ed il 31 dicembre 2017.

Le PMI richiedenti devono essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna di cui al R.R. 17/2003, con fascicolo aziendale debitamente validato, ed essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- soddisfino le condizioni previste dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- siano in possesso di partita IVA fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- non si trovino in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del medesimo del Regolamento (UE) n. 702/2014 a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito delle attività di distruzione;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. N. 159/2011;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- non abbiano ottenuto o chiesto altri contributi pubblici per la distruzione della produzione di patate e pomodoro di cui alla presente domanda;
- siano in regola con la normativa fitosanitaria vigente.

Potranno accedere ai contributi i richiedenti che hanno effettuato la distruzione di piante e prodotti delle colture di patata e pomodoro sulla base delle specifiche prescrizioni degli ispettori fitosanitari.

2. Presentazione domande

Le domande devono essere presentate, a partire dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Avviso, **entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2018** direttamente al Servizio Fitosanitario - Via di Saliceto n. 81 - 40128 Bologna, o inviate al predetto indirizzo tramite PEC all'indirizzo omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it.

In alternativa è ammessa la presentazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente Avviso e complete di tutti gli allegati.

Le domande dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

3. Parametri per la definizione del contributo

Il contributo - nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 6/2010 - è concesso a copertura della perdita subita, commisurata ai costi sostenuti per la distruzione prescritta, al valore di mercato delle produzioni distrutte nonché alle perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena, dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatia che sarebbero stati altrimenti sostenuti (raccolta).

La stima dei danni medi da indennizzare è effettuata tenendo conto:

- dei costi sostenuti per distruggere le piante di pomodoro e le piante e i tuberi di patata dichiarati contaminati in esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie (Tabella A);
- del valore di mercato delle produzioni medie di patate e pomodoro rilevate al momento della loro distruzione, ed effettivamente riscontrate negli areali di produzione interessati; per determinare tali valori si è fatto riferimento ai dati ISTAT 2017 relativi alle produzioni medie regionali di pomodoro e alle produzioni medie di patate della provincia di Bologna, mentre per quel che riguarda i prezzi di riferimento sono stati utilizzati i dati del Rapporto Agroalimentare 2017 che tiene conto dei prezzi medi della campagna produttiva 2017 sia per il pomodoro che per la patata (Tabella B);
- dei costi non direttamente collegati con l'organismo nocivo che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario e che, nel caso specifico, sono riconducibili ai soli costi non sostenuti per la mancata effettuazione delle operazioni di raccolta, essendo che la contaminazione di *Ralstonia* è sempre stata

accertata immediatamente prima della raccolta stessa (Tabella C);

- delle perdite di reddito collegate agli obblighi di quarantena calcolate sulla base dei costi aggiuntivi determinati dai valori medi degli affitti di terreni idonei per la coltivazione di pomodoro o patata detratti i valori medi degli affitti dei terreni seminativi destinabili a colture alternative; tali dati sono desunti dai valori medi riportati nell'ultimo "Annuario dell'agricoltura italiana" edito dal Consiglio per la Ricerca Economico Agraria; il valore di € 275/haXanno potrà essere riconosciuto solo se sarà dimostrato che gli appezzamenti al momento della prescrizione erano, anche parzialmente, già in conduzione anche per il periodo oggetto del citato divieto di coltivazione. L'indennizzo potrà essere concesso solo per le annualità di conduzione dimostrata e comunque, nel rispetto della rotazione imposta dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna nei 4 anni di divieto di coltivazione, per un massimo di due annualità per il pomodoro e una per la patata.

I valori riportati in Tabella A, B, C sono valori medi regionali e sono stati stimati sulla base di indagine di mercato.

Costi ad ettaro per la distruzione (Tabella A)

Coltura	Costi distruzione
	€/ha
Patata	1560
Pomodoro	100

Valore di mercato medio ad ettaro della produzione immediatamente prima della distruzione (Tabella B)

Coltura	Produzione media	Prezzo	Valore di Mercato produzione distrutta
	t/ha	€/t	€/ha
Patata	41,56	180	7.480
Pomodoro	74,39	73	5.430

Costi non sostenuti per la mancata effettuazione delle operazioni di raccolta (Tabella C)

Coltura	Produzione media	Costi ad ha per la raccolta
	t/ha	€/ha

Patata	41,56	1489
Pomodoro	74,40	967 (X)

(X) il costo per la raccolta della patata è stimato sulla base di un valore ad ettaro, mentre quello del pomodoro deriva dal prodotto della produzione media regionale (74,40 t/ha) per il costo di raccolta di 13 €/t.

Dai valori riportati in Tabella A, B e C deriva l'indennizzo medio globale ad ettaro come sotto descritto che non considera le perdite di reddito per gli obblighi di quarantena:

Indennizzo medio globale ad ettaro (Tabella D)

Coltura	Indennizzo medio globale
	€/ha
Patata	7.551
Pomodoro	4.563

4. Modalità per la determinazione del contributo

Per determinare i contributi definitivamente spettanti a ciascuna impresa beneficiaria verranno utilizzati i valori riportati nel precedente paragrafo 3.

Il contributo definitivamente spettante verrà determinato sulla base della seguente equazione:

Per la patata = $(CdPat/ha + VmpPat/ha - CrPat/ha) \times NPat + PrPat/ha \times NPrPat$

Per il pomodoro = $(CdPom/ha + VmpPom/ha - CrPom/ha) \times NPom + PrPom/ha \times 1 \times NPrPom_1 + PrPom/ha \times 2 \times NPrPom_2$

Dove per la patata:

- CdPat = costo ad ettaro per la distruzione della patata (Tabella A);
- VmpPat/ha = valore di mercato della patata ad ettaro (Tabella B);
- CrPat/ha = costo ad ettaro per la raccolta della patata (Tabella C);
- Npat = numero di ettari di patata distrutti;

- PrPat/ha = €275/ha riportato dal paragrafo 3, punto 4 relativo al valore annuale della perdita di reddito per obblighi di quarantena;
- NPrPat = numero di ettari di patata distrutti per i quali si riconosce il diritto alla perdita di reddito per obblighi di quarantena per un'annualità.

Dove per il pomodoro:

- CdPom = costo ad ettaro per la distruzione del pomodoro (Tabella A);
- VmpPom/ha = valore di mercato del pomodoro ad ettaro (Tabella B);
- CrPom/ha = costo ad ettaro per la raccolta del pomodoro (Tabella C);
- Npom = numero di ettari di pomodoro distrutti;
- PrPom/ha = € 275/ha riportato dal paragrafo 3, punto 4 relativo al valore annuale della perdita di reddito per obblighi di quarantena;
- NPrPom_1 = numero di ettari di pomodoro distrutti per i quali si riconosce il diritto alla perdita di reddito per obblighi di quarantena per un'annualità;
- NPrPom_2 = numero di ettari di pomodoro distrutti per i quali si riconosce il diritto alla perdita di reddito per obblighi di quarantena per due annualità;

In alternativa l'impresa potrà presentare documentazione per la dimostrazione di:

- a. **produzione media aziendale** ottenuta sull'intera superficie coltivata a patata o pomodoro nel corpo aziendale colpito dalla fitopatia nel corso del 2017 e dimostrabile sulla base della dichiarazione di produzione supportata da documentazione ufficiale rilasciata a riscontro delle consegne alle strutture a cui è stata conferita la produzione;
- b. **prezzo medio aziendale** effettivamente riconosciuto alle produzioni di patata o pomodoro di cui al punto che precede e dimostrabile sulla base della dichiarazione resa con la modulistica allegata supportata da documentazione ufficiale rilasciata a riscontro dei pagamenti ricevuti da parte delle strutture a cui è stata conferita la produzione.

In tale caso il contributo definitivamente spettante verrà determinato sulla base della medesima equazione di cui sopra

dove per la patata:

- $VmpPat/ha$ = valore di mercato della patata ad ettaro, determinato dalla produzione aziendale media ad ettaro, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto a), X costo a tonnellata, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto b);

dove per il pomodoro:

- $VmpPom/ha$ = valore di mercato del pomodoro ad ettaro, determinato dalla produzione aziendale media ad ettaro, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto a), X costo a tonnellata, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto b);
- $CrPom/ha$ = costo ad ettaro per la raccolta del pomodoro, determinato dalla produzione aziendale media ad ettaro ottenuta, calcolato sulla base della modalità richiamata al precedente punto a), X costo di raccolta a t come indicato al precedente paragrafo 3, Tabella C.

In tale ipotesi, stante le finalità di intervento di solidarietà del presente programma di intervento, non saranno comunque riconoscibili indennizzi superiori del 20% di quanto stimato come media regionale al precedente paragrafo 3 nella Tabella D, escludendo da tale calcolo le eventuali perdite di reddito per gli obblighi della quarantena.

A prescindere dalle modalità di calcolo, saranno comunque dedotte dall'importo complessivo eventuali somme definitivamente percepite a titolo di indennizzo assicurativo o mutualistico.

I contributi di cui al presente Avviso non sono comunque cumulabili oltre il 100% dei costi ammissibili con eventuali altre forme di aiuto pubblico erogate per la distruzione delle medesime piante.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, saranno comunque limitati al 100 % dei costi ammissibili.

5. Disponibilità finanziaria e relativa articolazione

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 300.000,00 stanziata sul capitolo 12023 "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018.

6. Modalità per il finanziamento delle domande ammesse

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Fitosanitario.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda presentata.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, sono inserite in due distinti elenchi: il primo comprendente in ordine alfabetico le imprese che hanno realizzato gli interventi prescritti per i tuberi di patata, il secondo comprendente in ordine alfabetico le imprese che hanno realizzato gli interventi prescritti su piante di pomodoro.

In tali elenchi è riportato per ciascuna domanda il relativo contributo quantificato in relazione ai parametri e criteri esplicitati ai paragrafi 3. e 4.

Entro il 15/11/2018 il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvede con proprio atto ad approvare i predetti elenchi e contestualmente a concedere i contributi spettanti nonché ad assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Qualora la disponibilità finanziaria assegnata non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno, si provvede a definire i contributi spettanti applicando una riduzione su base proporzionale su tutte le istanze rispetto all'ammontare della disponibilità.

Entro il 31/03/2019 il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvede con proprio atto a liquidare i contributi spettanti previa richiesta delle modalità di pagamento e verifica dell'assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES.

7. Controlli e Sanzioni

Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, il Servizio Fitosanitario effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto nonché la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.

8. Disposizioni finali

In relazione alle fasi del procedimento amministrativo, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario applicherà le norme recate dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalla L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Dell'avvio del procedimento sarà data comunicazione sul sito:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/finanziamenti/ralstonia>

Sul medesimo sito saranno reperibili le informazioni per l'accesso agli atti e sarà consultabile il provvedimento del Responsabile del Servizio Fitosanitario con il quale sono approvati gli elenchi delle domande ricevute e l'elenco dei contributi spettanti.

La concessione dei contributi del presente avviso è subordinata alla verifica di eleggibilità ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Le informazioni relative al regime di aiuto sono reperibili al link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-piante-e-di-produzioni-di-patata-e-pomodoro-per-i-danni-subiti-dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2017>

Tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014 saranno inserite nel sito sopraindicato o nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo

52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.